

# REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 4

Disposizioni di adeguamento in materia di contabilita' e di controllo della normativa sugli enti regionali.

(GU n.29 del 22-7-2023)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della regione)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 dell'8 marzo 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della regione)

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/1994, e' sostituito dal seguente:

«2. Sono enti strumentali della regione oltre a quelli individuati espressamente come tali da leggi statali o regionali:

- a) Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria;
- b) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Genova;
- c) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Savona;
- d) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Imperia;
- e) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di La Spezia;
- f) Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense;
- g) Istituto regionale per la floricoltura.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 28/1994

1. All'art. 2 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola: «regionale», sono aggiunte le seguenti: «Assemblea legislativa della Liguria»;

b) il comma 1, e' sostituito dal seguente:  
«1. Gli indirizzi politico-amministrativi per ciascun ente strumentale sono definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) approvati con deliberazione del consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria su proposta della giunta regionale.»;

c) al comma 2, dopo la parola: «regionale», sono inserite le seguenti: «Assemblea legislativa della Liguria»; dopo la parola «giunta», e' inserita la seguente: «regionale»;

d) al comma 3, dopo le parole: «la giunta», e' inserita la seguente: «regionale»; dopo le parole: «Consiglio regionale», sono inserite le seguenti: «Assemblea legislativa della Liguria»; le parole: «ed integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o integrazioni delle deliberazioni di cui al comma 2,».

Art. 3

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 5 della legge regionale n. 28/1994, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Controllo sugli atti degli enti strumentali). - 1. La giunta regionale effettua la verifica sui documenti contabili e di programmazione di cui all'art. 15-ter secondo le disposizioni del titolo IV della presente legge.

2. La giunta regionale procede alla verifica della conformita' alle leggi statali e regionali, nonche' agli indirizzi e criteri dettati dal consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, dei seguenti atti:

a) dotazioni organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l'approvazione con legge;

b) regolamenti previsti per legge.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni alla giunta regionale la quale li puo' annullare entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro

scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense.».

#### Art. 4

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1994

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), e' sostituita dalla seguente:

«a) puo' provvedere a ispezioni per accertare la regolarita' della gestione, anche in relazione ad atti non sottoposti a controllo, ovvero a seguito di anomalie riscontrate dalle strutture regionali o evidenziate dai revisori dei conti. A tal fine gli enti strumentali sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento della funzione;».

b) alla lettera b), la parola: «richiede», e' sostituita dalle seguenti: «puo' richiedere».

#### Art. 5

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 28/1994

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1994, le parole: «dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)».

#### Art. 6

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 28/1994

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/1994, e' aggiunta la parola: «regionale».

#### Art. 7

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/1994

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), e' sostituita dalla seguente:

«b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;»;

b) la lettera c), e' soppressa.

#### Art. 8

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 28/1994

1. All'art. 15 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente», sono sostituite dalle seguenti: «del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato»;

b) al comma 2, le parole: «ammontare delle entrate previste dal bilancio», sono sostituite dalle seguenti: «valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato».

#### Art. 9

Sostituzione della rubrica del titolo IV  
della legge regionale n. 28/1994

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 28/1994, e' sostituita dalla seguente: «(Sistema di contabilita' e documenti contabili e di programmazione)».

#### Art. 10

Inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter  
alla legge regionale n. 28/1994

1. Dopo l'art. 15, nel titolo IV della legge regionale n. 28/1994, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili agli enti strumentali). - 1. Gli enti strumentali di cui all'art. 1, comma 2, rientranti nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 6 e 7, all'art. 17, commi 2, 6 e 7 e all'art. 19, commi 2 e 3.

2. Gli enti strumentali di cui all'art. 1, comma 2, non rientranti nel GAP, applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15-ter a 19.

Art. 15-ter (Sistema e documenti contabili e di programmazione). - 1. Gli enti strumentali adottano il sistema di contabilita'

economico-patrimoniale.

2. Sono documenti di programmazione degli enti strumentali:

a) il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida contenute nei documenti di programmazione regionale;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

3. Il bilancio di esercizio di cui all'art. 17 conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali.».

#### Art. 11

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 16 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Budget economico). - 1. Gli enti strumentali approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget è inviato alla regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale.

3. Gli enti strumentali della regione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale è allegato il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del DEFR e NADEFER e con gli stanziamenti di budget.

6. La giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.».

#### Art. 12

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 17 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Bilancio di esercizio). - 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni alla giunta regionale ai fini del controllo di cui all'art. 5.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.».

#### Art. 13

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1994

1. L'art. 19 della legge regionale n. 28/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Regolamento di contabilità). - 1. Ogni ente strumentale adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo di cui

all'art. 5. La giunta regionale puo' annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».

#### Art. 14

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 28/1994

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/1994, e' sostituito dal seguente:

«1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la normativa statale e regionale vigente in materia di bilancio e contabilita'.».

#### Art. 15

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 28/1994

1. All'art. 27 della legge regionale n. 28/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «Giunta regionale», sono inserite le seguenti: «, a seguito di avviso pubblico,»;

b) al comma 3, le parole: «e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'», sono soppresse.

#### Art. 16

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 6, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale n. 28/1994;

b) l'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).

## Capo II

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

#### Art. 17

Modifiche all'art. 30 della legge regionale  
22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. All'art. 30 della legge regionale n. 12/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2, e' sostituita dalla seguente:

«b) budget economico annuale e triennale e bilancio di esercizio di cui agli articoli 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.»;

b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente:

«4-bis. La giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 2, lettera b), con le modalita' di cui agli articoli 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.»;

c) il comma 4-ter, e' soppresso.

#### Art. 18

Inserimento degli articoli 30-bis, 30-ter, 30-quater  
e 30-quinquies alla legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 12/1995, sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili). - 1. Gli enti di gestione adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale.

2. Qualora l'ente di gestione rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30-ter, commi 2, 6 e 7, all'art. 30-quater, commi 2, 6 e 7 e all'art. 30-quinquies, commi 2 e 3.

3. Qualora l'ente di gestione non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.

Art. 30-ter (Budget economico). - 1. Gli enti di gestione approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget e' inviato alla regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo di legittimita' da parte della giunta regionale.

3. Gli enti di gestione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale e' allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale e' allegato il piano delle attivita' o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR

(NADEFR) e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

6. La giunta regionale puo' annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 e' interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 30-quater (Bilancio di esercizio). - 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio e' approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato alla giunta regionale ai fini del controllo di legittimita' da parte della giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione.

3. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile nonche' ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale puo' annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 e' interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 30-quinquies (Regolamento di contabilita'). - 1. Gli enti di gestione adottano un regolamento di contabilita' i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonche' ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilita' e' inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale puo' annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».

### Capo III

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

#### Art. 19

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

1. All'art. 12 della legge regionale n. 9/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) il budget economico annuale e triennale;»;
  - 2) le lettere b) e c), sono soppresse;
  - 3) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) il bilancio di esercizio;»;
  - 4) alla lettera f), le parole: «piante organiche di avvio», sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni organiche»;
- b) al comma 2, le parole: «a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a) e d)»; alla fine del periodo sono aggiunte le parole: «secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 15-bis»;
- c) al comma 3, dopo le parole: «comma 1,», sono inserite le seguenti: «lettere e) e f),»;
- d) al comma 4, le parole: «a), b),» e le parole: «, gli atti di cui alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento», sono soppresse.

#### Art. 20

Inserimento dell'art. 15-bis  
alla legge regionale n. 9/1998

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 9/1998 e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili alle aziende). - 1. Le aziende adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale.

2. Qualora le aziende rientrino nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel del decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 6 e 7, all'art. 17, commi 2, 6 e 7 e all'art. 19, commi 2 e 3 della legge regionale n. 28/1994.

3. Qualora le aziende non rientrino nel GAP applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 28/1994.».

#### Art. 21

##### Abrogazioni

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale n. 9/1998, sono abrogati.

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

#### Art. 22

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. All'art. 17 della legge regionale n. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

«1. Presso l'ARPAL e' previsto un revisore dei conti nominato dalla giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).»;

b) il comma 7, e' sostituito dal seguente:

«7. In particolare, il revisore:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonche' l'andamento finanziario e patrimoniale dell'agenzia;

b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;

c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile degli atti, sulla regolarita' dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarita' delle procedure per i contratti e le convenzioni.»;

c) al comma 8, la parola: «d)», e' sostituita dalla seguente: «c)».

#### Art. 23

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «Sono», e' sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi i controlli sugli atti di cui agli articoli 23-ter, 23-quater e 23-quinquies della presente legge, sono»;

b) le lettere a) e b), sono soppresse.

#### Art. 24

Inserimento degli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies alla legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 20/2006, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia). - 1. L'agenzia adotta il sistema di contabilita' economico-patrimoniale.

2. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-ter, commi 2, 6 e 7, all'art. 23-quater, commi 2, 6 e 7 e all'art. 23-quinquies, commi 2 e 3.

3. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 23-ter, 23-quater e 23-quinquies.

Art. 23-ter (Budget economico). - 1. L'agenzia approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget e' inviato alla regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale ai sensi dei commi 6 e 7.

3. L'agenzia e' soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale e' allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale e' allegato il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in

coerenza con gli indirizzi e le linee guida del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

6. La giunta regionale puo' annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 e' interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 23-quater (Bilancio di esercizio). - 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio e' approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato alla giunta regionale, per l'approvazione ai sensi dei commi 6 e 7, entro dieci giorni dall'approvazione.

3. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonche' ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale puo' annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 e' interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 23-quinquies (Regolamento di contabilita'). - 1. L'agenzia adotta un regolamento di contabilita' i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonche' ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilita' e' inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale puo' annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».

## Capo V

### Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

#### Art. 25

Modifica all'art. 19 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2006, e' sostituita dalla seguente: «c) il revisore dei conti.».

#### Art. 26

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 28/2006

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2006, dopo le parole: «Giunta regionale», sono inserite le seguenti: «, a seguito di avviso pubblico,».

#### Art. 27

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2006

1. L'art. 24 della legge regionale n. 28/2006, e' sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Atti soggetti a controllo). - 1. La giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali e regionali, nonche' ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:

a) il piano delle attivita' o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione regionale;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la

nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

c) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009;

d) il bilancio di esercizio;

e) la dotazione organica e successive variazioni;

f) i regolamenti;

g) i contratti collettivi decentrati.

2. La giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) secondo quanto previsto dall'art. 24-bis, commi 2 e 3.

3. Gli atti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.».

#### Art. 28

Inserimento dell'art. 24-bis  
alla legge regionale n. 28/2006

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 28/2006, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia). - 1. L'agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo n. 118/2011, individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 6 e 7, all'art. 17, commi 2, 6 e 7 e all'art. 19, commi 2 e 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della regione).

3. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 28/1994.».

#### Capo VI

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'istituto regionale per la floricoltura)

#### Art. 29

Modifica all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura)

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2006, è sostituita dalla seguente: «d) il revisore dei conti.».

#### Art. 30

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 39/2006

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2006, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) deliberare il budget economico annuale e triennale;

c) deliberare il bilancio di esercizio;».

#### Art. 31

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2006

1. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: «bilancio annuale e pluriennale di previsione», sono sostituite dalle seguenti: «budget economico annuale triennale»;

b) alla lettera d), le parole: «rendiconto generale», sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di esercizio»;

c) la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la determinazione della dotazione organica e delle sue eventuali variazioni;».

#### Art. 32

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2006

1. All'art. 8 della legge regionale n. 39/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Revisore dei conti)»;

b) al comma 1, le parole: «Collegio dei revisori», sono sostituite dalla seguente: «revisore».

#### Capo VII

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (alfa) e adeguamento della normativa regionale)

## Art. 33

Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale)

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2016, le parole: «quale ente del settore regionale allargato», sono sostituite dalla seguente: «ente».

## Art. 34

Inserimento dell'art. 10-bis  
alla legge regionale n. 30/2016

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 30/2016, e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia). - 1. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 1-bis, 4 e 5, all'art. 12, commi 2, 5 e 6 e all'art. 12-bis, commi 2 e 3.

2. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis della presente legge.».

## Art. 35

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 30/2016

1. All'art. 11 della legge regionale n. 30/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, la parola: «triennale», e' soppressa;

b) il comma 1, e' sostituito dai seguenti:

«1. ALFA applica la contabilita' economico patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

1-bis. Il budget, predisposto dal direttore generale, e' inviato alla regione entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale.»;

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.».

## Art. 36

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 30/2016

1. All'art. 12 della legge regionale n. 30/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni», sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: «e dalla», sono inserite le seguenti: «relazione sulla gestione comprensiva di»;

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.»;

d) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «, nonche' ai criteri stabiliti dalla giunta regionale».

## Art. 37

Inserimento dell'art. 12-bis  
alla legge regionale n. 30/2016

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 30/2016, e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Regolamento di contabilita'). - 1. L'agenzia adotta un regolamento di contabilita' i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonche' ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilita' e' inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale puo' annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».

## Art. 38

## Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 30/2016

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2016, le parole: «11 e 12», sono sostituite dalle seguenti: «11, 12 e 12-bis».

## Capo VII

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento)

## Art. 39

Modifica all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2018, le parole: «quale ente del settore regionale allargato, dotata», sono sostituite dalle seguenti: «ente dotato».

## Art. 40

Inserimento dell'art. 7-bis  
alla legge regionale n. 25/2018

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 25/2018, e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Disposizioni in materia contabile applicabili all'agenzia). - 1. Qualora l'agenzia rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1-bis, 4 e 5, all'art. 9, commi 2, 5 e 6 e all'art. 9-bis, commi 2 e 3.

2. Qualora l'agenzia non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 9-bis della presente legge.».

## Art. 41

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2018

1. All'art. 8 della legge regionale n. 25/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, la parola: «triennale», e' soppressa;
- b) il comma 1, e' sostituito dai seguenti:

«1. ALiSEO applica la contabilità economico patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

1-bis. Il budget, predisposto dal direttore generale, e' inviato alla regione entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale.»;

- c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.».

## Art. 42

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 25/2018

1. All'art. 9 della legge regionale n. 25/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni,», sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: «e dalla», sono inserite le seguenti: «relazione sulla gestione comprensiva di»;

- c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.»;

d) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «, nonche' ai criteri stabiliti dalla giunta regionale».

## Art. 43

Inserimento dell'art. 9-bis  
alla legge regionale n. 25/2018

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 25/2018 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Regolamento di contabilità). - 1. L'agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonche' ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità e' inviato alla giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La giunta regionale puo' annullare il regolamento entro quaranta giorni dal

ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.».

#### Art. 44

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 25/2018

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2018, le parole: «8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «8, 9 e 9-bis».

### Capo IX

#### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 45

##### Disposizione transitoria

1. La modifica di cui all'art. 8 trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisore dei conti successivo all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 46

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  
a) i commi 3, 4 e 6 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);  
b) l'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).

#### Art. 47

##### Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 28 febbraio 2023

Il Presidente: Toti

(Omissis).